



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXXIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

30 settembre 2021

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 30 del mese di settembre duemilaventuno alle ore 16,00 in Torino, in modalità mista (presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 24 settembre 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:

Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO

Sono assenti i Consiglieri:

Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA - Silvio MAGLIANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 5 "Pinerolese"

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTI DA SENTENZE
ESECUTIVE.

ATTO N. DEL_CONS 65

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Richiamati in termini finanziari:

- la propria deliberazione n. 1/2021 del 10 febbraio 2021 (proposta di deliberazione n. 2/2021) di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2021/2023 e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione n. 2/2021 del 10 febbraio 2021 (proposta di deliberazione n. 4/2021) di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e suoi allegati e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione consiliare n. 19/2021 del 26 maggio 2021 di approvazione in via definitiva del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020, nel quale trovano adeguate allocazione diversi accantonamenti su rischi potenziali vari.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., gli enti locali con deliberazione consiliare riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio "*un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)*". In particolare, essi consistono in un'obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado siano provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione);
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del D.lgs. 267/2000, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.

2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

**Preso atto della seguente giurisprudenza in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive:**

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

- la Corte dei Conti, sez. reg. controllo Puglia, parere 15 settembre 2016, n. 152/2016/PAR ha evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 del T.U.E.L., osservando che “nella fattispecie delle sentenze esecutive di condanna” e tra queste rientrano i decreti ingiuntivi esecutivi, l'organo consiliare “non abbia nessun margine di discrezionalità nel valutare l'An ed il Quantum del debito, essendo l'entità stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria”;

Premesso che:

- tra il 29 e 30 maggio 2008 la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta hanno subito eccezionali eventi meteorologici comportanti la necessità di interventi urgenti da parte della protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai suddetti eventi meteorologici e, successivamente, l'approvazione di un piano generale di ricostruzione;

- nell'ambito del citato Piano, è rientrato il progetto definitivo di sistemazione dei tratti stradali della S.P. n. 169 nei Comuni di Prali e Salza di Pinerolo dell'importo complessivo di Euro 350.000,00, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 388-13790 del 20.4.2010; a tale atto sono seguite la determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III n. 17-17643 del 13.5.2011 di approvazione del progetto esecutivo e la determinazione di aggiudicazione n. 75-30412 del 3.8.2012 all'impresa Coopedile s.c.a.r.l., per l'importo complessivo di € 238.449,25;

- il 10 maggio 2013 è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria Coopedile s.c.a.r.l. rep. n. 14731, per l'importo netto di Euro 197.065,49;

- in data 12 dicembre 2014 il Direttore dei lavori, Ing. M. Tizzani ed il rappresentante legale

dell'impresa Coopedile s.c.a.r.l. hanno sottoscritto lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 12/12/2014 corrispondente al finale - Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 12/12/2014 corrispondente al finale, depositato agli atti del presente provvedimento-, con apposizione di riserve "da esplicitarsi entro i termini di legge";

- successivamente, sono state riscontrate da parte degli Uffici tecnici della Viabilità delle difficoltà di comunicazione con l'impresa appaltatrice, perdurate sino alla comunicazione del commissario liquidatore rag. Pierluca Sella dell'11/05/2017 dell'avvenuta liquidazione coatta amministrativa disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 57/2017 del 31/1/2017;

- il commissario liquidatore ha comunicato alla Città Metropolitana di Torino di aver rilevato nella contabilità un credito verso l'Ente ammontante ad € 9.594,03, corrispondente alla fattura n. 4 del 18/07/2016;

- nel dicembre 2020 gli uffici tecnici della Viabilità hanno segnalato al liquidatore rag. P. Sella la presenza di incongruenze ( di cui al citato Stato di avanzamento lavori n. 2) tra la somma a credito relativa alla fattura n. 4 del 18/07/2016 e gli atti contabili in possesso dell'Amministrazione;

- con nota del 15 dicembre 2020, n.s. prot. 95185/2020 del 16/12/2020, in riscontro a specifica richiesta degli uffici tecnici della Viabilità, il liquidatore ha dichiarato di non poter produrre la documentazione contabile attestante la quantificazione del credito, salvo il possesso di un semplice "mastrino" sulla fattura n. 4 del 18/7/2016, tuttavia inadeguato al fine della verifica della correttezza circa la quantificazione del credito vantato dalla società cooperativa;

- la difficoltà oggettiva riscontrata da parte del Direttore dei lavori di verifica del quantum oggetto della fattura e di attestazione con esattezza dell'importo, in assenza della citata documentazione tecnico-contabile, ha causato una dilazione dei tempi di sottoscrizione del documento necessario per provvedere alla liquidazione della fattura;

- in data 12/4/2021, a mezzo pec, la Città metropolitana di Torino ha ricevuto comunicazione di formale messa in mora da parte dell'impresa;

Preso atto che :

- è stata notificata alla Città metropolitana il Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n 5533/2021 del 19/07/2021 R.G. 12350/2021, corredato da atto di precetto (Allegato 1 - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento), emesso dal Tribunale di Torino a seguito del Ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato dall'avvocato della Soc. Coop. Coopedile a.r.l.;

- il citato provvedimento è stato ingiunto alla Città metropolitana di Torino il pagamento immediato della somma di € 9.594,03 oltre ad interessi al tasso moratorio ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 231/2002, dal giorno della scadenza della fattura al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in € 685,00 di cui € 145,50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA e successive occorrente;

- in data 20/09/2021 prot. n. 97825/2021 il liquidatore della Soc. Coop. Coopedile a.r.l. ha sottoscritto la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in appalto, redatta dagli Uffici Tecnici della Viabilità 1, (Allegato 2 C.R.E. alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento), dell'importo netto di € 9.594,03 ( di cui € 1.094,03 per credito residuo e € 8.500,00 di riserve) oltre a IVA al 22% per € 2.110,69, per complessivi € 11.704,72 di cui alla fattura n. 4 del 18/07/2016;

Maggiori dettagli, anche inerenti all'iter processuale e allo scambio di corrispondenza tra gli Uffici Tecnici della Viabilità ed il liquidatore della Soc. Coop. Coopedile a.r.l. sono esplicitati nell'apposita Relazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità prot. n. 98245 del 21/9/2021 ( Allegato 3 - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento);

L'importo complessivo oggetto del riconoscimento del debito ammonta ad € **14.194,28** oltre a spese di registrazione, è suddiviso come segue:

- A) PRESTAZIONE A SALDO (CRE) € 9.594,03 oltre Iva al 22% per € 2.110,69, quindi per complessivi € **11.704,72** sul Capitolo 80464 "*Interventi urgenti di ripristino della viabilità provinciale*" della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 sul quale è imputata contabilmente la spesa relativa al quadro economico complessivo dell'opera
- B) SPESE LEGALI per € **1.524,37** con imputazione della spesa sul Capitolo 17982 della Direzione Avvocatura "*Oneri da contenzioso- sentenze esecutive*"
- C) INTERESSI di mora dall'11/05/2020 (459 giorni) € **965,19**, **come da accordo con il liquidatore**, con imputazione della spesa sul Capitolo 19023 della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 "*Interessi di mora viabilità e infrastrutture stradali*"

La Città metropolitana di Torino, per poter procedere con la liquidazione, provvede al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in ottemperanza della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie, il debito verrà liquidato solo successivamente al predetto formale riconoscimento da parte del Consiglio.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 46 del 23 settembre 2021 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 23 settembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## DELIBERA

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, per le motivazioni meglio espresse in premessa ed in base alla Relazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 (Allegato 3), la legittimità del debito fuori bilancio per

l'importo complessivo di € **14.194,28** , oltre spese di registrazione, derivante da Decreto Ingiuntivo Esecutivo n 5533/2021 del 19/07/2021 R.G. 12350/2021 (Allegato 1 - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento);

2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

*(Segue l'illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

#### **ATTO N. DEL\_CONS 65**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli 9

(Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Fava - Grosso - Marocco - Tecco)

Astenuti 4

(Avetta - Grippo - Martano - Montà)

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli 12

(Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Marocco - Martano -

Montà - Tecco)

Astenuti 1

(Avetta)

La delibera risulta immediatamente esecutiva.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino

Prot. n. 98245/2021 del 21/09/2021

PDEL_CONS N. 73 DEL 29/09/2021 All. 3

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) d.lgs. 267/2000 e s.m.i., derivanti da sentenze esecutive. Relazione del dirigente competente.

Relazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1

Con la presente relazione si esplicitano le motivazioni sulla base delle quali si richiede il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., derivante da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, corredato da atto di precetto con cui il Tribunale di Torino ha ingiunto l'immediato pagamento dell'importo di € 10.972,89, oltre alle spese di registrazione e agli interessi di mora maturandi fino alla data di effettivo saldo della fattura n. 4 del 18/07/2016 relativa a lavori della Viabilità, ed alle successive occorrenze a favore della Coopedile s.c.a.r.l. in stato di Liquidazione Coatta Amministrativa.

Sintesi :

- tra il 29 e 30 maggio 2008 la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta subivano eccezionali eventi meteorologici comportanti la necessità di interventi urgenti da parte della protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai suddetti eventi meteorologici e, successivamente, l'approvazione di un piano generale di ricostruzione;
- nell'ambito del citato Piano, rientrava il progetto definitivo di sistemazione dei tratti stradali della S.P. n. 169 nei Comuni di Prali e Salza di Pinerolo dell'importo complessivo di Euro 350.000,00, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 388-13790 del 20.4.2010; a tale atto seguivano la determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità' III n. 17-17643 del 13.5.2011 di approvazione del progetto esecutivo e la determinazione di aggiudicazione n. 75-30412 del 3.8.2012 all'impresa Coopedile s.c.a.r.l., per l'importo complessivo di € 238.449,25;
- il 10 maggio 2013 si addiveniva alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria Coopedile

s.c.a.r.l. rep. n. 14731, per l'importo netto di Euro 197.065,49;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 765-17253 del 18.11.2014 si approvava una variante in corso d'opera, con affidamento di ulteriori € 26.480,00 di lavori all'impresa Coopedile s.c.a.r.l. con sottoscrizione da parte della stessa dell'atto di sottomissione – rep. n. 45 del 31.12.2014;

- in data 12 dicembre 2014 il Direttore dei lavori, Ing. M. Tizzani ed il rappresentante legale dell'impresa Coopedile s.c.a.r.l. sottoscrivevano lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 12/12/2014 corrispondente al finale e l'appaltatrice poneva delle riserve “*da esplicitarsi entro i termini di legge*”;

- successivamente sono state riscontrate da parte degli Uffici tecnici della Viabilità notevoli difficoltà di comunicazione con l'impresa appaltatrice, perdurate sino alla comunicazione a mezzo pec dell'11/05/2017 da parte del commissario liquidatore rag. Pierluca Sella dell'avvenuta liquidazione coatta amministrativa disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 57/2017 del 31/1/2017;

- il commissario liquidatore comunicava alla Città Metropolitana di Torino di aver rilevato nella contabilità un credito verso l'Ente ammontante ad euro 9.594,03, corrispondente alla fattura n. 4 del 18/07/2016 e ne sollecitava il pagamento;

- ancora, nel dicembre 2020 gli uffici tecnici della Viabilità proseguivano nelle interlocuzioni con il liquidatore rag. P. Sella al fine di segnalare la presenza di incongruenze tra la somma a credito di cui alla fattura n. 4 del 18/07/2016 emessa dalla società cooperativa e gli atti contabili, agli atti degli Uffici non risultanti firmati, in possesso dell'Amministrazione;

- con la medesima nota del 10 dicembre 2020, stante l'impossibilità di reperire parte della documentazione tecnico contabile, anche a seguito di trasferimento del dipendente che aveva seguito il procedimento in oggetto, gli Uffici tecnici della Viabilità chiedevano a titolo collaborativo alla società cooperativa la trasmissione di copia del fascicolo relativo al contratto di Coopedile s.c.a.r.l. utile alla verifica e redazione di un Certificato di Regolare Esecuzione aggiornato riassumendo tutti gli elementi tecnici ed amministrativi dell'opera, da far sottoscrivere ad entrambe le parti, necessario per poter procedere alla liquidazione della fattura, previo storno e riemissione della stessa a seguito di sottoscrizione congiunta del nuovo documento contabile;

- con nota del 15 dicembre 2020, n.s. prot. 95185/2020 del 16/12/2020, il liquidatore comunicava di non essere in possesso del fascicolo con la documentazione richiesta dagli Uffici tecnici della Viabilità 1 e, quindi, di non poter produrre la documentazione contabile attestante la quantificazione del credito, salvo il possesso di un semplice “*mastrino*” sulla fattura n. 4 del 18/7/2016, tuttavia inadeguato al fine della verifica della correttezza circa la quantificazione del credito vantato dalla società cooperativa;

- il 20/01/2021 la Soc. coop. Coopedile a.r.l., richiamando gli accordi intercorsi, intimava a mezzo pec un “*termine ultimo per l’adempimento*”;
- in data 28/1/2021 l’Ing. Matteo Tizzani, Dirigente Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 forniva riscontro alla stessa dichiarandosi disponibile a sottoscrivere il documento necessario per la chiusura dell’appalto;
- in considerazione della difficoltà oggettiva da parte del Direttore dei lavori di verificare il quantum oggetto della fattura e di attestarne con esattezza l’importo in assenza della documentazione tecnico - contabile, non si addiveniva nei tempi accordati con il liquidatore alla sottoscrizione del documento sostitutivo necessario per provvedere alla liquidazione immediata della fattura;
- a fronte di tali ritardi, dovuti alle motivazioni sopraesposte, in data 12/4/2021, a mezzo pec, la Città metropolitana di Torino riceveva comunicazione di nuova messa in mora da parte dell’impresa;
- il 19/07/2021, a seguito di deposito di Ricorso per Decreto Ingiuntivo da parte dell’avvocato della Soc. Coop. Coopedile a.r.l., il Tribunale di Torino emetteva Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, n 5533/2021 del 19/07/2021 R.G. 12350/2021 corredato da atto di precetto ingiungendo alla Città metropolitana di Torino il pagamento immediato della somma di € 9.594,03 oltre ad interessi al tasso moratorio ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 231/2002, dal giorno della scadenza della fattura al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in € 685,00 di cui € 145,50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA e successive occorrente;
- con nota del 3 agosto 2021 ns. prot. n. 82044/2021 l’Avvocatura della Città metropolitana di Torino effettuava motivata richiesta di dilazione del termine per il pagamento assegnati con l’atto di precetto a fronte dell’impegno dell’Ente a liquidare le somme dovute entro un termine massimo di 90 giorni corrispondente alla validità del precetto ex art. 481 c.p.c.;
- nella medesima nota inoltre, per poter correttamente quantificare gli importi, si chiedeva all’Avvocato F. Broglia la trasmissione del conteggio degli interessi dovuti con indicazione delle decorrenze e dei tassi applicati a decorrere dalla data di prima formale messa in mora dell’Ente avvenuta l’11/05/2020;
- con nota del 13 agosto 2021 l’Avvocato F. Broglia comunicava la disponibilità della Soc. Coop. Coopedile a.r.l. ad accettare la proposta di moratoria di pagamento avanzata dall’Avvocatura della Città metropolitana di Torino, accordando all’Ente la data del 15 ottobre 2021 quale termine ultimo per il pagamento delle somme definite nel Decreto Ingiuntivo e nell’atto di precetto notificato, allegando alla stessa il calcolo degli interessi di mora, come concordato, a decorrere dall’11 maggio 2020, per l’importo convenuto di € 965, 19 di interessi ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 231/2002;

- in data 20/09/2021 prot. n. 97825/2021 il liquidatore della Soc. Coop. Coopedile a.r.l. ha sottoscritto la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in appalto, redatta dagli Uffici Tecnici della Viabilità 1, All. 1, dell'importo netto di € 9.594,03 (di cui € 1.094,03 per credito residuo e € 8.500,00 di riserve) oltre a IVA al 22% per € 2.110,69, per complessivi € 11.704,72 di cui alla fattura n. 4 del 18/07/2016;

La seguente tabella esplicita il dettaglio del debito oggetto del presente riconoscimento e la copertura della spesa :

Voci		Importi	Imputazione della spesa
Prestazione a saldo (CRE)	€ 9.594,03		
IVA 22%	€ 2.110,69		
	Totale importo capitale con IVA 22%	€ 11.704,72	Capitolo 80464 <i>“Interventi urgenti di ripristino della viabilità provinciale”</i> sul quale è imputata contabilmente la spesa relativa al quadro economico complessivo dell'opera
Spese legali		€ 1.524,37	Capitolo 17982 della Direzione Avvocatura <i>“Oneri da contenzioso-sentenze esecutive”</i>
Interessi dall'11/05/2020 (459 giorni)		€ 965,19	Capitolo 19023 della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 <i>“Interessi di mora viabilità e infrastrutture stradali”</i>
TOTALE COMPLESSIVO		14.194,28	
Spese di registrazione	<i>In attesa di quantificazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate</i>	<i>Importo approssimativo: € 425,83</i>	Capitolo avvocatura 7656

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione

Il Dirigente della Direzione
Coordinamento Viabilità-
Viabilità 1
ing. Matteo TIZZANI
Firmato digitalmente

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n° 46 del 23 settembre 2021

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare PDEL_CONS n. 73 del 16.09.2021, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i derivanti da sentenze esecutive**>>.

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, con i seguenti allegati: decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino, immediatamente eseguibile, n. 5533/2021 del 19.07.2021. R.G. 12350/2021, con atto di precetto; relazione n. 98245/2021 del 21.09.2021 firmato digitalmente dal dirigente della Viabilità 1, ing. Matteo Tizzani; nota avv. Broglia del 13.03.2021 con calcolo degli interessi di mora dal 13.05.2021 al 13.08.2021; relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori redatto da uffici tecnici della CMTO, firmati in data 20.09.2021, prot 97825/22021 dal commissario liquidatore della società cooperativa Coopedile a.r.l.;

Preso atto che da tale proposta emerge quanto segue:

<< (...) Preso atto che: - è stata notificato alla Città metropolitana il Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n 5533/2021 del 19/07/2021 R.G. 12350/2021, corredato da atto di precetto (Allegato 1 - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento), emesso dal Tribunale di Torino a seguito del Ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato dall'avvocato della Soc. Coop. Coopedile a.r.l.;

- il citato provvedimento è stato ingiunto alla Città metropolitana di Torino il pagamento immediato della somma di € 9.594,03 oltre ad interessi al tasso moratorio ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 231/2002, dal giorno della scadenza della fattura al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in € 685,00 di cui € 145,50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA e successive occorrenze;

- in data 20/09/2021 prot. n. 97825/2021 il liquidatore della Soc. Coop. Coopedile a.r.l. ha sottoscritto la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del Lavori in appalto, redatta dagli Uffici Tecnici della Viabilità 1, (Allegato 2 C.R.E. alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento), dell'importo netto di € 9.594,03 (di cui € 1.094,03 per credito residuo e € 8.500,00 di riserve) oltre a IVA al 22% per € 2.110,69, per complessivi € 11.704,72 di cui alla fattura n. 4 del 18/07/2016;

Maggiori dettagli, anche inerenti all'iter processuale e allo scambio di corrispondenza tra gli Uffici Tecnici della Viabilità ed il liquidatore della Soc. Coop. Coopedile a.r.l. sono esplicitati nell'apposita Relazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità prot. n. 98245 del 21/9/2021 (Allegato 3 – alla presente deliberazione depositata agli atti del presente

provvedimento);

L'importo complessivo oggetto del riconoscimento del debito ammonta ad € **14.194,28** oltre a spese di registrazione, è suddiviso come segue:

A) PRESTAZIONE A SALDO (CRE) € 9.594,03 oltre Iva al 22% per € 2.110,69, quindi per complessivi € **11.704,72** sul Capitolo 80464 “*Interventi urgenti di ripristino della viabilità provinciale*” della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 sul quale è imputata contabilmente la spesa relativa al quadro economico complessivo dell'opera

B) SPESE LEGALI per € **1.524,37** con imputazione della spesa sul Capitolo 17982 della Direzione Avvocatura “*Oneri da contenzioso- sentenze esecutive*”

C) INTERESSI di mora dall'11/05/2020 (459 giorni) € **965,19**, come da accordo con il **liquidatore**, con imputazione della spesa sul Capitolo 19023 della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 “*Interessi di mora viabilità e infrastrutture stradali*” (...). >>.

Dato atto che tale proposta dispone quindi:

<< 1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, per le motivazioni meglio espresse in premessa ed in base alla Relazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 (Allegato 3), la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **14.194,28**, oltre spese di registrazione, derivante da Decreto Ingiuntivo Esecutivo n 5533/2021 del 19/07/2021 R.G. 12350/2021 (Allegato 1 - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento);

2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002. >>.

Segnalato che:

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)*”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza

delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 14.194,28, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

Risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 14.194,28 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 73 in data 16.09.2021, avente ad oggetto il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivanti da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;

3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al dirigente della direzione viabilità, dott. Matteo Tizzani; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; alla Dottoressa Donatella Ficozzi per la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente"; al Dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, Dottoressa Chiara Appendino.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.